

Consiglio Nazionale

06.3868 - Interpellanza Müller Geri

GATS e regolamenti nazionali

Testo depositato

Negli ultimi anni è sorto un grande dibattito sul GATS - Accordo generale sugli scambi di servizi dell'OMC - e sui suoi effetti sul servizio pubblico. Non si è però mai discusso degli effetti che il GATS ha sulla prerogativa dei governi, a livello nazionale, cantonale e comunale, di emanare nuove leggi e ordinanze - ad esempio nell'ambito della tutela del paesaggio.

In seno ai negoziati GATS la Svizzera profonde un notevole impegno per i "regolamenti nazionali". Nell'ottobre 2005 essa ha avanzato, assieme al Messico, una proposta che potrebbe avere conseguenze di ampia portata sulla prerogativa dei singoli Stati a rilasciare provvedimenti:

1. Per quale motivo la Svizzera si impegna così tenacemente, nell'ambito del GATS, per ottenere nuove condizioni per i "regolamenti nazionali"?
2. La SECO ha consultato altri uffici federali prima di presentare la proposta di ottobre al gruppo di lavoro per le "domestic regulations" a Ginevra? Quali cerchie politiche, quali ONG specializzate sono state consultate a proposito dei programmi svizzeri sui "regolamenti nazionali"?
3. La suddetta proposta è conciliabile con il mandato OMC del Consiglio federale?
4. Secondo la proposta svizzera, le nuove discipline da realizzare riguardano, tra le altre cose, una verifica degli "standard tecnici", ovvero controllare se questi ultimi distorcono il mercato più del necessario. Il segretariato dell'OMC, nel 1996, ha fornito una definizione molto ampia del concetto "standard tecnici"; quale definizione ne dà il Consiglio federale? Può esso garantire che tale concetto non includa anche standard sociali e ambientali? E in che modo può garantirlo? Nell'ambito dei negoziati il concetto "standard tecnici" è considerato in maniera univoca?
5. Secondo il concetto di "trasparenza" contemplato nella proposta svizzera dell'ottobre 2005 i nuovi provvedimenti nazionali devono essere presentati ai membri dell'OMC, i quali disporrebbero di 60 giorni per esprimersi. Il documento esige di effettuare un "test di necessità" in base al quale i membri dell'OMC, dietro richiesta di altri Paesi OMC, dovrebbero poter provare che un provvedimento nazionale non distorce il mercato più del necessario. Tali eccessive pretese di trasparenza e l'introduzione di un test di necessità non potrebbero portare a un attenuamento dei provvedimenti severi e adeguati a livello nazionale e a un intervento (troppo) profondo nella politica nazionale?
6. Attualmente è in atto una consultazione riguardo alla strategia di sostenibilità della Svizzera. Si è già esaminato il grado di compatibilità dell'Accordo GATS con l'incarico costituzionale per lo sviluppo sostenibile? Esiste una dichiarazione giuridica a questo proposito e in che misura se ne può far richiesta?

Risposta del Consiglio federale del 09.03.2007

1. Il diritto dei governi di regolamentare i propri settori dei servizi e l'obbligo dei membri dell'OMC ad agire in modo che i provvedimenti attinenti alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, licenze e norme tecniche non siano più rigorosi di quanto necessario per garantire la qualità del servizio costituiscono due elementi importanti del GATS (Accordo generale sugli scambi di servizi, RS 0.632.20). Il Consiglio federale ritiene che questi due elementi siano essenziali per la sua politica nazionale. Il primo per portare a termine il mandato costituzionale (obiettivi ambientali, sociali o di tutela del consumatore, di moralità pubblica, di sicurezza, ecc.); il secondo per creare le migliori condizioni d'esportazione per le imprese svizzere di servizi. Infatti l'esperienza fatta con le merci per le quali sono stati sostanzialmente ridotti i diritti doganali dimostra che gli ostacoli non tariffari al commercio possono rivelarsi efficaci quanto gli ostacoli tariffari nel tener lontani i prodotti stranieri. Il Consiglio federale reputa quindi importante concretizzare le regole esistenti nel GATS mediante obblighi analoghi a quelli esistenti per le merci, garantendo tuttavia che essi non ostacolino il diritto di regolamentare i servizi.
2. La proposta svizzero-messicana al gruppo di lavoro dell'OMC sui disciplinamenti interni è stata preparata in collaborazione con i servizi dell'amministrazione responsabili della politica di standardizzazione. Nell'ambito dell'orientamento continuo sulla negoziazione, la delegazione svizzera informa tutti gli uffici del gruppo interdipartimentale GATS sulle sue proposte e sull'evoluzione delle delibere in seno ai forum di negoziazione. Del resto il documento in questione è stato inserito, subito dopo la sua pubblicazione, sul sito Internet della SECO.
3. La proposta svizzero-messicana è compatibile con il mandato di negoziazione del Consiglio federale. L'esperienza ha mostrato che i risultati dei negoziati concernenti il GATS sono finora rimasti nei limiti della sfera legislativa svizzera.
4. Le norme tecniche sono le misure adottate dai membri che hanno un impatto sulle caratteristiche del servizio o sulla maniera in cui viene fornito (va notato che la definizione va al di là delle norme facoltative emesse dagli enti privati, come avviene nell'ambito delle merci). È opportuno sottolineare ciò che viene perseguito tramite le discipline menzionate nel GATS: si tratta di misure che possono riguardare senz'altro sia le prescrizioni sociali che quelle ambientali (p.es. norme/prescrizioni di sicurezza sul lavoro). Ciò che il GATS cerca di arginare sono le misure a scopo "protezionistico" che non sarebbero proporzionali allo scopo che perseguono. Dal momento che i negoziati sono tuttora in corso, non esiste ancora una definizione di "norme tecniche", in particolare per quanto riguarda l'inclusione delle norme private.
5. La consultazione preliminare a livello internazionale è conforme all'articolo 6 LOTC (legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51) per le prescrizioni promulgate dalla Confederazione. Nell'ambito della trasparenza, la disciplina proposta dalla Svizzera non concerne le norme volontarie né quelle che si basano su norme internazionali. Per le prescrizioni emanate dai cantoni la disciplina non è vincolante. Il "test di necessità" è un obbligo che esiste dal 1995 in virtù del GATS. La negoziazione in corso mira soltanto a definirlo e a precisarlo. Inoltre questi test si applicano alle merci dal 1979 fino al termine del ciclo di Tokyo. Finora nell'ambito del GATS non vi è stata alcuna composizione amichevole relativa a questo test. È nell'interesse della Svizzera creare un quadro normativo efficace per raggiungere vari obiettivi politici tenendo debitamente conto dell'articolo costituzionale sulla libertà economica. Questa è la ragione per cui il Consiglio federale valuta già tra i vari aspetti l'impatto economico di ogni nuovo disciplinamento; ciò equivale in sostanza a

un test di necessità. I disciplinamenti del GATS devono intendersi validi solo per quei provvedimenti - ad esempio di un regolamento ambientale - riguardanti la circolazione dei servizi. Infine il Consiglio federale tiene a sottolineare il fatto che il test di necessità non si applica all'obiettivo politico perseguito, ma soltanto alla misura presa nel perseguimento di questo obiettivo. In ogni caso il GATS garantisce a ogni Stato il diritto di regolamentare i settori come meglio crede.

6. Il Consiglio federale non ha individuato alcuna incompatibilità tra gli obblighi derivanti dal GATS e la sua politica di sviluppo sostenibile. Poiché questa pratica si inserisce in una lunga tradizione elvetica, il Consiglio federale non ritiene opportuno effettuare uno studio specifico di tale questione.